

PARERI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE

La direttiva macchine (recepita in Italia con il DPR 459/96), complessa ed articolata, ha dato origine a numerosi dubbi e problemi interpretativi.

Nel seguito si riportano alcune delle risposte "ufficiali" fornite dall'Unione Europea (attraverso la relativa Commissione) ad altrettanti quesiti sull'applicazione della direttiva macchine.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le istruzioni per l'uso, previo accordo tra fabbricante ed utilizzatore (nel caso di grandi macchine fabbricate in piccola quantità) possono essere redatte nella lingua scelta dal fabbricante ?

Un eventuale accordo tra fabbricante ed utilizzatore non può sostituirsi alla legge.

In caso di incidente dovuto al fatto che l'operatore non ha capito le istruzioni per l'uso la responsabilità verrebbe attribuita al fabbricante.

Quando un fabbricante vende un sottogruppo ad un installatore, non sa a che paese è destinato, particolarmente quando esso è disponibile in magazzino.

In che lingua devono essere tradotte le istruzioni ?

E' raro che un sottogruppo destinato ad essere incorporato in un impianto complesso possa essere considerato come una macchina.

In caso indicato rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 4.2 e non è necessario rispettare le procedure di valutazione della conformità.

Le istruzioni per l'uso dovranno essere redatte dalla persona che fornisce l'impianto all'utilizzatore finale.

Le informazioni necessarie gli saranno fornite dal fabbricante del sottogruppo in una lingua scelta in base ad un accordo tra le due parti.

Prima di immettere una macchina sul mercato, è necessario disporre della traduzione delle istruzioni in tutte le lingue comunitarie anche se il fabbricante ha deciso di non vendere in alcuni paesi ?

La nuova redazione del punto 1.7.4 dell'allegato I proposta al Consiglio nella seconda modifica della direttiva 89/392/CEE risponde a questa domanda: per immettere una macchina sul mercato è sufficiente redigere le istruzioni in una sola lingua comunitaria. La traduzione può essere fatta dal mandatario autorizzato o anche dall'importatore della macchina.

Ciò consente, in caso di rottura degli stocks, in uno Stato membro, di andare a cercare una macchina nello Stato membro vicino; l'unico obbligo è quello di tradurre, se non è già stato fatto, le istruzioni per l'uso.

PROTEZIONI

Si può autorizzare la messa in moto del ciclo di funzionamento tramite la chiusura di un elemento di protezione ?

In linea di massima no, a motivo del punto 1.2.3. dell'allegato I.

Tuttavia, una norma di tipo C potrebbe autorizzare la messa in moto del ciclo tramite la chiusura dell'elemento di protezione se i rischi che possono derivarne sono soppressi da misure di compensazione.

Le protezioni fisse possono essere articolate senza essere bloccate (Allegato I, punto 1.4.2.1) ?

Di massima no, in quanto la direttiva afferma che, in mancanza dei loro mezzi di fissaggio, “esse non devono poter rimanere al loro posto”, quindi non essere più fissate alla macchina.

Tuttavia, una norma potrebbe basarsi sull’espressione “per quanto possibile” per stabilire una deroga, ma deve giustificarla.

La direttiva contiene requisiti concernenti la protezione dell’ambiente (rumore, vibrazioni, vapori, polveri....) ?

I requisiti essenziali della direttiva non sono stati elaborati con l’obiettivo di proteggere l’ambiente dagli inconvenienti provocati dall’utilizzo delle macchine.

Tuttavia la direttiva prescrive che, all’occorrenza, il progettista concentri i suoi sforzi sulla riduzione dei fenomeni citati nella domanda, ma non fissa alcun valore limite da rispettare (punti 1.5.8, 1.5.9, 1.7.4 lettera f e 3.6.3 dell’allegato I per il rumore e le vibrazioni).

Il punto 1.5.13 dell’allegato I riguarda la captazione dei vapori, delle polveri, ecc, per proteggere l’utilizzatore della macchina, ma non contiene indicazioni sugli effetti dei suddetti vapori, polveri, ecc. sull’ambiente.

Cosa s’intende per “schermi mobili automatici” di cui al punto 3, lettera B dell’allegato IV ?

Si tratta di protezioni interbloccate al ciclo di funzionamento in modo tale che, quando il ciclo viene avviato, inizia con la chiusura motorizzata della protezione.

Il proseguimento del ciclo è comandato dall’arresto della chiusura della protezione (punto 3.22.6 della norma EN 292-1).

Alla fine del ciclo l’apertura motorizzata può avvenire soltanto al termine del movimento pericoloso.

Si ricorda che queste protezioni non sono soggette ad esame di certificazione quando sono commercializzate singolarmente e sono destinate alle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11, lettera A, dell’allegato IV.

MARCATURA CE

E’ sufficiente apporre la marcatura CE sull’imballaggio della macchina o dei documenti che la accompagnano ?

No. La marcatura CE deve essere apposta sulla macchina stessa.

Solo nel caso di alcuni accessori di sollevamento, la direttiva permette la marcatura sull’imballaggio qualora sia difficile, se non impossibile, apporla direttamente sulle macchine.

E’ necessario apporre la marcatura CE sulle apparecchiature elettriche ?

Se il prodotto è oggetto della direttiva 73/23/CEE, dal 1° gennaio 1995 è possibile utilizzare la marcatura CE e dal 1° gennaio 1997 è obbligatorio.

Se la questione concerne una macchina ai sensi della direttiva 89/392/CEE che però è ad alimentazione elettrica, essa dev’essere conforme alla direttiva “macchine” e recare la marcatura CE, tranne il caso dei componenti destinati ad essere incorporati in una macchina più complessa.

Se un fabbricante installa una macchina nei locali di un potenziale cliente affinché questi la esamini ed essa non viene venduta, rimanendo proprietà del fabbricante, la macchina in questione deve recare la marcatura CE e soddisfare altri requisiti applicabili ?

In realtà si tratta di in caso ipotetico, in quanto, finché la macchina rimane sotto il controllo del fabbricante e intervengono suoi operatori, non vi è immissione in commercio.

Siamo nel caso contemplato dall’articolo 2, paragrafo 3.

Naturalmente, dal momento in cui il cliente soddisfatto entra in possesso della macchina, questa dovrà essere conforme alla direttiva, recare la marcatura CE, ecc.

Inoltre, il fabbricante deve assicurarsi che nelle vicinanze venga affisso un pannello che indichi che la macchina non è conforme alla direttiva (articolo 2, paragrafo 3).
La situazione è diversa se il fabbricante ha fornito la macchina affinché il potenziale cliente la esamini ed intervengano gli operatori di quest'ultimo.
In tal caso, la macchina deve essere considerata come immessa in commercio (si tratta di una cessione, anche se temporanea) e messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e deve quindi essere interamente conforme alla direttiva.

Per quanto riguarda la data, si deve indicare l'anno di progettazione, l'anno di fabbricazione o l'anno in cui la macchina è immessa sul mercato ?

La direttiva 93/68/CEE ha eliminato l'obbligo di apporre, accanto alla marcatura CE, l'indicazione dell'anno in cui essa è stata apposta.
Rimane, al punto 1.7.3, l'obbligo di indicare l'anno di fabbricazione tra altre informazioni sul fabbricante.

FASCICOLO TECNICO

Nel caso di importazione di macchine:

a) chi deve firmare la dichiarazione di conformità ?

b) dove deve trovarsi il fascicolo tecnico di cui all'allegato V ?

Solo il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità può firmare la dichiarazione di conformità. L'opportunità offerta dall'articolo 8, paragrafo 6 si riferisce ad un caso particolare ed eccezionale.

La direttiva prescrive l'esistenza di un fascicolo tecnico ma non impone disposizioni per quanto concerne il luogo ove conservarlo.

In moltissimi casi è difficile immaginare che questo non si trovi presso il fabbricante, anche se questi non è stabilito nella Comunità.

La dichiarazione di conformità deve essere molto particolareggiata per dare una prima idea soddisfacente sulla conformità della macchina alla direttiva.

Una fabbrica di compressori deve sostituire, su richiesta dell'utilizzatore, il motore elettrico di un compressore nuovo con una turbina.

Deve preparare un nuovo fascicolo tecnico quando procede a questa sostituzione ?

Si tratta di una nuova macchina. Il fabbricante deve almeno eseguire una nuova analisi dei rischi dell'insieme ed indicarne il risultato nel fascicolo tecnico di origine.

Se da questa analisi emergono nuovi rischi dovuti al cambiamento di forza motrice, le soluzioni utilizzate per ovviarvi devono essere oggetto di un'aggiunta al fascicolo tecnico di origine.

Il fabbricante deve inoltre completare o rifare le istruzioni per l'uso fornite con la macchina per tenere conto della nuova configurazione.

Analogamente, anche la dichiarazione di conformità deve essere completata e rifatta affinché corrisponda alla nuova macchina.

Il fabbricante di una macchina destinata ad essere inserita in un'altra macchina, che fornisce una dichiarazione del fabbricante (allegato II, lettera B), deve preparare anche un fascicolo tecnico per la macchina che produce ?

La direttiva non lo prescrive, visto che questa macchina non ultimata non deve soddisfare i requisiti della direttiva.

Il fabbricante dell'insieme completo deve invece possedere un fascicolo e ha il diritto di chiedere al fabbricante intermedio quanto fosse necessario per prepararlo.

In questo caso si tratta, tuttavia, di rapporti privati disciplinati unicamente dalla direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in particolare dall'articolo 7, lettera f).

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

Nella fabbricazione in serie di macchine, è necessario firmare manualmente ogni dichiarazione CE di conformità ?

La direttiva non prevede l'obbligo di firma manoscritta: dice solo che la dichiarazione CE di conformità deve essere firmata da una persona che impegna il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

La dichiarazione CE di conformità è un documento estremamente importante in quanto "impegna" il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

Si deve dunque evitare che essa possa essere riprodotta facilmente.

L'impiego di fotocopie è pericoloso, in quanto è compito del fabbricante fornire le prove dell'avvenuta frode e ciò è difficile se non impossibile se egli stesso ricorre a fotocopie.

ALLEGATO IV

Una macchina non menzionata nell'allegato IV, ma che presenti dei rischi equivalenti, deve essere oggetto di certificazione da parte di un organismo notificato ?

No. L'elenco figurante nell'allegato IV è definitivo e non indicativo.

Se il fabbricante nutre dubbi sulla propria analisi di rischio, può chiederne conferma ad un organismo, notificato o meno.

La direttiva non impone alcun obbligo.

Quale procedura seguirà la Commissione per aggiornare l'elenco dell'allegato IV ?

L'allegato IV fa parte della direttiva e soltanto il Consiglio può modificarlo.

La Commissione potrà fare delle proposte al Consiglio, eventualmente basandosi su proposte degli Stati membri.

Esse dovranno essere debitamente motivate, ad esempio mediante statistiche sugli infortuni.

Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici sono incluse nel punto 9 dell'allegato IV ?

Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici non sono contemplate dall'allegato IV. Il punto in questione parla di "presse" e precisa che la piegatrici sono incluse.

Se il legislatore avesse voluto includere le macchine summenzionate lo avrebbe indicato, come ha fatto con le piegatrici.

L'allegato IV, punto 4 cita le seghe a nastro. Esistono delle seghe a lama dritta ma senza nastro "continuo". Sono comprese nel punto 4 ?

L'elenco dell'allegato IV deve essere inteso restrittivamente; le seghe a nastro sono le seghe a nastro continuo.

Una macchina speciale, ossia prodotta in un unico esemplare per un utilizzo particolare e che non figura nel catalogo del fabbricante, può essere esonerata dall'esame di certificazione CE ?

Il contenuto della direttiva non autorizza una tale deroga.

Se una macchina è inserita nell'elenco di cui all'allegato IV, essa deve essere sottoposta all'esame di certificazione CE (in assenza di norme armonizzate, qual è appunto il caso di una macchina destinata a scopi speciali).

Ricordiamo che la decisione del Consiglio 93/465/CEE sui moduli specifica, nell'analisi del modulo B (esame di certificazione CE) che: "uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze fra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.... del prodotto".

ORGANISMI NOTIFICATI

E' possibile che un organismo sia notificato soltanto per una parte della direttiva ?

Un organismo notificato è responsabile di tutte le fasi della procedura di certificazione per le macchine per le quali è notificato.

Esso può essere notificato soltanto per una famiglia di macchine di cui all'allegato IV, ad esempio, per le macchine per la lavorazione del legno o per i mezzi di sollevamento.

Nell'attività per la quale è notificato l'organismo può subappaltare singoli compiti (come l'esecuzione di prove specifiche) ma resta responsabile per la valutazione globale della conformità.

E' possibile limitare il periodo di validità della certificazione CE ?

La direttiva non stabilisce un limite temporale a questi certificati; gli organismi notificati non possono pertanto limitarne la durata, nemmeno su base volontaria.

Devono tuttavia informare il fabbricante a cui hanno rilasciato detto certificato sui principali sviluppi dello stato dell'arte.

I fabbricanti, a loro volta, devono immettere in commercio macchine con un livello di sicurezza elevato; se si registra una consistente evoluzione dello stato dell'arte, il fabbricante deve apportare tutte le modifiche necessarie.

MANUTENZIONE E MODIFICHE ALLE MACCHINE

Alcune macchine necessitano di una regolare manutenzione con cambiamenti periodici di taluni pezzi di usura, per conservare un buon livello di sicurezza.

Alcuni utilizzatori ricorrono ai servizi di piccole imprese, non sempre in stretta relazione con il fabbricante, che sostituiscono i pezzi usati con pezzi simili ma non identici ai pezzi raccomandati dal fabbricante nelle sue istruzioni per l'uso.

In caso di danni, qual è la responsabilità del fabbricante ?

Eventuali danni causati da componenti difettosi montati nel corso di una manutenzione, non vanno considerati dal punto di vista della direttiva 89/392/CEE ma da quello della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Se un operatore che non sia il fabbricante di origine interviene su richiesta del cliente per sostituire il motore elettrico di un compressore nuovo con una turbina, deve apporre una nuova marcatura CE ?

Se l'intervento viene eseguito su una macchina nuova che viene immessa in commercio, è difficile immaginare che non vi sia accordo tra il fabbricante e l'impresa che esegue la modifica. In effetti una parte dei rischi è stata trattata dal fabbricante d'origine e l'altra da chi effettua la modifica.

Se l'intervento avviene senza l'accordo del fabbricante d'origine, chi esegue la modifica si assume la responsabilità di tutta la macchina e deve quindi ricostituire il fascicolo tecnico per l'insieme.

CONTROLLI

Una macchina fabbricata in uno Stato membro è utilizzata in un altro Stato membro. Le autorità locali hanno dei dubbi sulla conformità ad alcuni requisiti essenziali. Peraltro, invece di vietare immediatamente l'uso della macchina, esse possono chiedere al fabbricante, nel quadro della direttiva macchine, l'accesso al fascicolo tecnico concernente tali requisiti essenziali. E' esatto ?

Questa possibilità è certamente preferibile al ricorso immediato alla clausola di salvaguardia.

Occorre tuttavia che lo Stato membro motivi la propria richiesta (cfr. all. V, punto 3, terzo comma) esprimendo dei dubbi precisi sul rispetto di uno o più requisiti essenziali ben precisi. Se non ottiene soddisfazione (mancata risposta da parte del fabbricante) lo Stato membro in questione potrà applicare la clausola di salvaguardia e informare la Commissione.